



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## Liceo Classico Statale Giulio Cesare Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48



*Ministero per i beni e le attività culturali*

Direzione Generale Educazione e Ricerca

Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle  
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche

### CONVENZIONE

TRA

il Liceo Classico “Giulio Cesare”, con sede in corso Trieste 48, 00198 Roma, cod. mecc. RMPC12000C, C.F. 80192310581, d’ora in poi denominato “**istituzione scolastica**”, rappresentato dalla Prof. Paola Senesi, Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante, nata a Terracina (LT), il 19/02/1964 - C.F. SNSPLA64B59L120L, per il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

E

la Direzione Generale Educazione e Ricerca, C.F. 97831180589, rappresentata dal Direttore Generale Francesco Scoppola, nato a Roma, il 26/09/1952, C.F. SCPFNC52P26h501V, domiciliato per la carica in via Milano 76, Roma;

l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581, di seguito indicato come ICCU, rappresentato dalla Dr.ssa Simonetta Buttò, n. q. di direttore dell’Istituto, C.F. BTTSNT57A71H501I, nata a Roma, il 31 gennaio del 1957, domiciliata per la carica in Viale Castro Pretorio n. 105, Roma, per il Ministero per i beni e le attività culturali d’ora in poi denominato “**soggetto ospitante**”:

#### Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

- secondo le linee guida varate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 8 ottobre 2015:
  - è affidato al Dirigente scolastico il compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente;
  - l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative può trovare nei percorsi di alternanza scuola lavoro una delle sue espressioni più concrete;
  - gli accordi possono nascere da incontri svolti tra i diversi soggetti del territorio e possono condurre alla formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati stabili e a durata pluriennale;
  - il Dirigente scolastico, avvalendosi del registro nazionale, può individuare le imprese e gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza scuola lavoro;
  - le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte che non siano presenti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro;
  - in attesa che il Registro Nazionale per l'alternanza scuola lavoro assuma la piena operatività, le scuole potranno avvalersi delle collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con l'offerta disponibile sul territorio;

### **Considerato che**

il soggetto ospitante è disponibile a svolgere le attività indicate nella scheda allegata, nell'ambito delle quali potrà essere accolto un numero di studenti da concordare.

### **Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1.**

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2.**

1. L'accoglienza e la formazione si svolge presso le sedi e i periodi concordati.

#### **Art. 3.**

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un "docente tutor interno", designato dall'istituzione scolastica, e da un "tutor formativo esterno", designato dal soggetto ospitante;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La progettazione del percorso, come dei relativi prodotti previsti dall'attività in alternanza, è elaborata d'intesa tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante.  
L'eventuale utilizzo da parte dell'istituzione scolastica dei prodotti realizzati dovrà essere preventivamente concordato con il soggetto ospitante, che ne detiene la titolarità.  
La titolarità della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## Art. 4.

1. Il docente tutor interno dell'istituzione scolastica svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza scuola lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor formativo esterno, il corretto svolgimento;
  - c) supporta gli studenti nelle attività di approfondimento disciplinare funzionali allo svolgimento delle attività di tirocinio;
  - d) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor formativo esterno;
  - e) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - f) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - g) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro, da parte dello studente coinvolto;
  - h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza scuola lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione
2. Ciascun tutor formativo esterno, appartenente al soggetto ospitante, svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c) garantisce l'informazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. I tutor condividono i seguenti compiti:
  - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno all'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b) controllo e verifica della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto, da parte dello studente, degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata durante il percorso formativo saranno segnalati al tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

## **Art. 5**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
  - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20;
  - f) conoscere i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (Circolare del Segretariato Generale n. 7, del 18 maggio 2016. Allegato 2, art. 2 - ambito di applicazione).

## **Art. 6**

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola lavoro;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

## **Art. 7**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
  - g) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché fornire indicazioni utili alla certificazione delle competenze acquisite;
  - h) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - i) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - j) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
  - k) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

- 1) far conoscere agli studenti i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, precedentemente citato, anche per gli aspetti utili alla conoscenza del valore educativo e formativo del lavoro.

#### **Art. 8**

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha una durata biennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

#### **Art. 9**

1. La scheda delle attività formative e di tirocinio previste, unitamente all' indicazione delle relative sedi del Ministero per i beni e le attività culturali (ICCU – DG-ER - Centro per i servizi educativi del museo e del territorio) è allegata alla presente convenzione.

*Roma,*

Per il Liceo Classico Statale  
"Giulio Cesare"

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Senesi

Per il Ministero per i beni e le attività culturali

Il Direttore Generale  
Direzione Generale Educazione e  
Ricerca

Arch. Francesco Scoppola

Il Direttore  
Istituto Centrale per il Catalogo  
Unico delle Biblioteche

Dr.ssa Simonetta Buttò